

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO (AI SENSI DELL’ART. 34, CC. 20 E 21 DEL D.L. N. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012)

1) PREMESSA

Nei corso del complesso procedimento e dell'articolato processo di evoluzione normativa risulta opportuno procedere alla pubblicazione di idonea relazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. 179/2012 (entrato in vigore in data 20/10/2012 a seguito di pubblicazione in G.U. n. 245 del 19/10/2012, S.O. n. 194) conv., con modif. in L. n. 221/2012 (entrata in vigore in data 19/12/2012 a seguito di pubblicazione in G.U. n. 294 del 18/12/2012, S.O. n. 294) che, ai commi 13-18, prevede una sintetica normativa afferente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Peraltro, in considerazione della recente entrata in vigore di tale disciplina e dell'astratta, ancorché soltanto ipotetica, applicabilità della medesima al Servizio Idrico Integrato, si ritiene comunque con la presente relazione, di poter assolvere a tale onere stabilito al comma 13 della citata disposizione normativa.

L'art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 dispone, infatti, che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Con la deliberazione di Consiglio comunale cui la presente relazione è allegata, il Comune di ... intende procedere alla prosecuzione dell'affidamento *in house providing* relativamente al servizio Idrico Integrato, alla società partecipata interamente pubblica Hidrogest spa per anni

Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 Ottobre 2012), all'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc.13 e 14 prevede quanto segue:

“13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.”

La relazione ex art. 34, c.13 DL 179 / 2012, in generale, quindi:

- *va sviluppata ed approvata ad ogni rinnovo di affidamento di servizio pubblico locale (e non anche per le attività diverse dai servizi pubblici), da parte del singolo ente affidante;*
- *va sviluppata ed approvata entro il 31.12.2013 per gli affidamenti oggi in essere e che proseguono oltre quella data.*

In termini di contenuti specifici, la presente relazione:

- *dà atto della natura di servizio pubblico di rilevanza economica del servizio Idrico Integrato;*
- *individua quale sia l'ente affidante;*
- *definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;*
- *dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;*
- *indica le compensazioni economiche se previste.*

Ciascuno dei temi sopra elencati è oggetto dei paragrafi a seguire.

2) LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni (diverse dai servizi pubblici) al fine di collocare correttamente il servizio di Idrico Integrato.

Circa il dibattuto tema della *rilevanza economica*, va innanzitutto evidenziato quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23/10/2012 n. 5409, la quale sintetizza gli argomenti che hanno animato la pluriennale discussione, articolatasi secondo l'evoluzione della normativa, della giurisprudenza, della dottrina e della prassi:

La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

... La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore

Nella giurisprudenza, quindi, è pacifico che il servizio Idrico Integrato sia considerato un servizio pubblico locale.

In particolare la gestione del servizio Idrico Integrato che questa Amministrazione ha intenzione nuovamente di confermare nell'affidamento, comprende: la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il servizio Idrico Integrato costituisce, in definitiva, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio *de quo* sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare eventuali interventi di riqualificazione degli impianti Idrico Integrato. Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento ulteriore della qualità del servizio Idrico Integrato. Si può, quindi, concludere che il servizio in esame, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ex art. 34, c.13 DL 179 / 2012.

3) INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE IL SERVIZIO

Premesso che:

- il servizio idrico integrato è gestito nel territorio comunale dalla società Hidrogest s.p.a. a seguito di affidamento diretto, secondo il modello organizzativo di autoproduzione *dell'in house providing*, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Hidrogest s.p.a. deriva dalla fusione – avvenuta nel 2003 - di due società a prevalente partecipazione pubblica locale (Servizi Idrici dell'Isola s.p.a. e Intercomunale Servizi s.p.a.), le quali, a loro volta, derivavano dalla trasformazione, ai sensi dell'art. 35, comma 8° della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 115 del d.lgs. n. 267 del 2000, di due preesistenti consorzi

intercomunali di diritto pubblico ("Consorzio Acquedotto dell'Isola" costituito nel 1946 e "Consorzio Urbanistico Intercomunale dell'Isola" costituito nel 1964), che hanno erogato – in tutto il periodo di tempo richiamato - i servizi idrici sul territorio degli enti locali consorziati;

- Hidrogest SpA attualmente gestisce "*in house*" il servizio idrico dei Comuni che, direttamente o per il tramite di Unica SpA, società anch'essa interamente pubblica, ne detengono l'intero capitale sociale secondo le percentuali precisate nella richiamata delibera consiliare.

Data la natura del servizio, nel caso del Comune di Bottanuco, si rileva che non può che essere il Comune stesso a ri-definire l'opportunità di ricorrere ad un nuovo affidamento, che deve comunque avvenire nel rispetto delle prerogative dell'ambito previsto.

Ne deriva, che la prosecuzione dell'affidamento *in house* a Hidrogest spa, in quanto soggetto interamente pubblico, risulta essere ad oggi il modello più coerente per lo svolgimento del servizio in esame.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "*in house*".

In assenza di una normativa di settore esaustiva, specificamente dettata per il Servizio Idrico Integrato, pur potendo ritenere applicabili le sintetiche disposizioni a tal fine dettate dal Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i., viste le ribadite limitazione alla forma di affidamento secondo il c.d. *in house* stabilite in generale all'art. 4 del D.L. n. 138/2011 poi conv. con modif. in L. n. 148/2011 e s.m.i., permanevano alcuni dubbi sulla declinazione nel settore idrico della modalità di gestione secondo *l'in house*.

Ciò chiarito, tuttavia, l'affidamento *in house* risulta in ogni caso modello gestionale totalmente ammesso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza corrente; infatti a ciò conduce la tumultuosa evoluzione normativo - giurisprudenziale afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali, evoluzione può essere riassunta come segue:

1. la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 D.L. 138/2011 (che aveva di fatto sostituito il già citato art.23bis, prevedendo pressoché analoghe forme di

liberalizzazione/privatizzazione obbligatoria, dal che la pronuncia della Corte Cost., in relazione a quanto segue sub 2), art.4 D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art.9 Legge 183/2011, dall'art.25, c.1 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, dall'art.53 D.L. 83/2012;

2. il DPR 113/2011 ha abrogato (in esito al referendum popolare del 12-13 Giugno 2011) il già citato art. 23bis D.L. 112/2008 (la sostanziale coincidenza delle previsioni del quale, con quelle del successivo art. 4 D.L. 138/2011 di cui sopra, ha condotto all'incostituzionalità di quest'ultimo), art. 23bis D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, modificato ed integrato dall'art.15 D.L. 135/2009 convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168/2010, regolamento di attuazione del citato art. 23bis;
3. l'art. 12, c.1 DPR 168 / 2010 ha abrogato l'art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267/2000.

Per quanto interessa ai fini del presente Documento, la modifica sostanziale (e principale) generata dalla sentenza della Corte Costituzionale appena richiamata, riguarda i limiti (o meglio l'abolizione dei limiti) all'utilizzazione del modello di gestione *in house*. Se, come già ricordato, la normativa previgente poneva dei paletti alla possibilità di utilizzare tale modello, l'abrogazione dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 112/08 e la successiva dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/11, comporta la conseguenza che i Comuni non sono più vincolati da specifici obblighi, ma sono liberi di ricorrere al modello dell'affidamento *in house*, al pari della gestione a mezzo società mista ovvero dell'affidamento a operatore privato.

In altri termini, se nella previgente disciplina, l'affidamento diretto del servizio richiedeva sempre il ricorso al modello della società mista tutte le volte che non sussistevano le stringenti condizioni per accedere all'*in house*, oggi non è più così e le amministrazioni hanno la facoltà di scegliere alternativamente l'uno o l'altro tipo di gestione. Ulteriore alternativa resta ovviamente l'affidamento con gara a imprenditore privato.

4) SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO NELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IN ESAME DAL COMUNE A HIDROGEST SPA.

4.1) INTRODUZIONE

La coerenza dell'affidamento del servizio in esame, da parte del Comune di Bottanuco a Hidrogest spa (società di cui il Comune è socio per una quota pari al 4,79 % del capitale sociale), deve risultare in esito ad analisi di natura amministrativa relative a due questioni tra loro correlate:

- il fatto che Hidrogest spa sia strutturata effettivamente quale società *in house*, nel rispetto dei requisiti evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa;
- il fatto che il Comune di Bottanuco, ancorché detentore di una piccola quota di partecipazione, possa esercitare sulla società un *controllo analogo* a quello che eserciterebbe su un proprio ufficio, ancorché in forma associata con gli altri Comuni soci.

I requisiti *in house*, come individuati dalla sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal e dall'abrogato art.113, c. 5, lettera c) DLgs 267 / 2000, risultano essere i seguenti:

- la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale;
- il fatto che la parte prevalente del volume d'affari sia ottenuta in rapporto all'affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci ed affidanti (come anche da sentenza Corte di Giustizia UE C-458/03, Parking Brixen GmbH);
- il fatto che, come detto, il Comune possa esercitare su Hidrogest spa il citato *controllo analogo*.

A quest'ultimo riguardo appare necessario osservare le previsioni dello statuto Hidrogest spa, la presenza di eventuali convenzioni intercomunali tra i Comuni soci, il contratto di servizio tra Comune di Bottanuco e la società con riferimento al servizio in esame, al fine di valutare se le prerogative di stringente programmazione e controllo, nonché intervento nella gestione, prefigurate nei citati atti siano in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di *in house* a carattere multicomunale.

Le norme che assumono rilievo ai nostri fini sono costituite, in definitiva, dall'art. 113, comma 15 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N° 267/2000, poi dall'art. 23 bis del D.L. N° 112/2008, ed infine dall'attuale norma vigente ovvero l'art. 34 del D.L. N° 179/2012.

In base all'art. 34 del D.L. N° 179/2012 (che, come noto, è la norma attualmente vigente in materia di servizi pubblici a rilevanza economica), in particolare, gli affidamenti in essere alla data del D.L. in questione non conformi alla normativa europea, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013

altrimenti cessano a tale data: ciò significa, in tutta evidenza, che gli affidamenti che sono invece conformi alla normativa europea non cessano e proseguono per durata prevista.

4.2) STATUTO DI HIDROGEST SPA

Dal vigente statuto, in particolare, si evince chiaramente che l'Ente affidante, attraverso la fattiva partecipazione agli organi di controllo della società Hidrogest spa, può adeguatamente garantire un penetrante controllo sullo svolgimento del servizio affidato nonché provvedere direttamente alla soluzione di problematiche organizzative ed economiche della società, indirizzandone in maniera decisiva l'operato.

4.3. GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI DEL COMUNE DI BOTTANUCO

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo del servizio idrico integrato.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Nel caso specifico del Comune di Bottanuco gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono così essere riassunti:

“Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque

reflue. La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito di competenza e compatibilmente con la normativa vigente in materia di gestione unitaria, i servizi e le attività di cui al precedente capoverso, prevalentemente per conto degli azionisti e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società svolge le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici".

ANALISI ECONOMICA - CONCLUSIONI

Occorre nuovamente sottolineare che nel caso in analisi non sussistono dubbi che il Comune di Bottanuco abbia un controllo analogo sulla società e sui servizi in particolare.

Il controllo analogo, in base a quanto indicato nel Regolamento CEE 1370/2007, sussiste anche in presenza di un significativo livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, oltre che di controllo reale sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione.

Con il modello della società Hidrogest, in particolare, la gestione pubblica del servizio si coniuga con un approccio imprenditoriale che non può prescindere dal garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa. L'affidamento diretto a Hidrogest spa è tuttora motivato dalla sussistenza delle seguenti ragioni.

La missione di Hidrogest spa non è quella tipica di una società commerciale, cioè di realizzare profitti e garantire costi una remunerazione al capitale investito dai propri soci, che sarebbe comunque in contrasto con i risultati referendari della citata consultazione tenutasi in data 12-13 giugno 2011, quanto piuttosto ed unicamente quella di gestire il Servizio Idrico Integrato con standard qualitativi elevati nell'interesse delle comunità locali di riferimento.

Diversamente da una possibile forma alternativa di affidamento e, conseguente modalità di gestione, svolta da distinti operatori economici, quali privati eventualmente presenti sul mercato, è evidente che questi ultimi debbano necessariamente soddisfare non soltanto gli obiettivi di servizio, ma anche le proprie (legittime) aspettative di profitto dei propri soci.

Tale approccio ha consentito di creare un sistema efficiente, in cui le risorse derivanti dall'introito dei corrispettivi pagati dagli utenti, attraverso l'applicazione e corresponsione della tariffa, saranno totalmente destinate all'erogazione di un servizio efficace e di livello qualitativo elevato, non essendo statutariamente consentito che una parte di tali risorse venga destinata al pagamento di dividendi ai soci.

L'affidamento ad altro soggetto individuato nel mercato renderebbe, peraltro, inoperanti una pluralità di soggettività in mano pubblica che potrebbero dover essere liquidate o cedute mediante idonee procedure ad evidenza pubblica e, in assenza del servizio di gestione, vedrebbero comprimere in modo radicale il proprio valore.

Un accenno merita pure il raffronto del sistema tariffario del Gestore Unico e di Hidrogest. Fatte alcune simulazioni su medesimi consumi di clienti Hidrogest con tariffe del Gestore Unico si evince un incremento della bolletta di circa il 20% sulla fatturazione dei clienti "domestici" e di oltre il 40% sui consumi delle utenze industriali; a quest'ultime infatti il Gestore Unico ha, tra l'altro, eliminato d'ufficio, la fatturazione dei consumi "impegnati" a tariffa base, facendo così cascare tutto il consumo nella eccedenza di tariffa più elevata (Te3).

Pertanto, allo stato attuale della normativa e ferma restando la possibilità di intraprendere per sopravvenute disposizioni legislative altre decisioni in merito, si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, continui ad essere la gestione dei servizi Idrico Integrato come sopra descritti, mediante il ricorso a Hidrogest spa, in quanto società a capitale interamente pubblico che possiede, come dimostrato, i requisiti per l'affidamento *in house providing*.

CONCLUSIONI

Oltre alle ragioni sopra illustrate, anche motivazioni di carattere specifico depongono per il proseguimento dell'affidamento, secondo il modello *in house*, a Hidrogest spa nel Comune di Bottanuco.

Ed infatti, il Comune di Bottanuco, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento *in house* rappresenti tuttora la scelta più

idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche poc'anzi illustrate.

In sintesi:

Inoltre, ed in linea più generale, l'affidamento a Hidrogest spa del servizio Idrico Integrato risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando Hidrogest spa una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da Hidrogest spa sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
- tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio perseguendo l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;